

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1175

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

(V. Stampato Camera n. 2870)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° luglio 1988*

**Proroga del termine per il funzionamento
di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un Centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un Centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.